

Edizione di venerdì 21 Giugno 2019

ADEMPIMENTI

Corrispettivi telematici: addio allo scontrino fiscale

di **Davide Albonico**

IVA

Data e trasmissione della fattura elettronica "differita"

di **Sandro Cerato**

DICHIARAZIONI

I forfettari recuperano le ritenute in dichiarazione

di **Fabio Garrini**

CONTENZIOSO

Le dichiarazioni di terzi nell'ambito del processo tributario

di **Lucia Recchioni**

IVA

Limiti applicativi del regime del margine per gli oggetti d'arte

di **Marco Peirola**

RASSEGNA RIVISTE

La figura del volontario e dell'associato e la compatibilità della remunerazione in capo a entrambi nelle diverse tipologie di ETS

di **Paolo Pesticcio**

ADEMPIMENTI

Corrispettivi telematici: addio allo scontrino fiscale

di **Davide Albonico**

Come noto, già da qualche anno si sta assistendo alla graduale introduzione della c.d. **trasmissione telematica dei corrispettivi**, dapprima **opzionale** e ora **obbligatoria** per la quasi totalità dei contribuenti.

L'[articolo 1, commi 429 e seguenti, L. 311/2004](#) (**legge finanziaria 2005**) aveva inizialmente dato la possibilità di **optare** per la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di cui agli [articoli 2 e 3 D.P.R. 633/1972](#), solamente alle **imprese della grande distribuzione organizzata (c.d. GDO)**.

A fronte dell'invio dei dati, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare 8/E/2006](#), aveva chiarito che le **imprese della GDO** potevano fruire **dell'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale ovvero di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale** (fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente).

L'**esonero** dall'obbligo strumentale della **certificazione dei corrispettivi** rendeva poi superflui gli altri **adempimenti** ad esso connessi.

In particolare, venivano meno gli obblighi di:

- **installazione ed utilizzo presso l'esercizio commerciale degli apparecchi c.d. misuratori fiscali** (di cui alla **L. 18/1983** e **D.M. 23.03.1983**);
- **conservazione del libretto di dotazione fiscale, verifica periodica dell'apparecchio, stampa e conservazione dello scontrino di chiusura giornaliera, tenuta del registro dei corrispettivi** da utilizzarsi in caso di mancato funzionamento dell'apparecchio.

Restavano invece inalterati gli **obblighi di registrazione, liquidazione e versamento periodico ed annuale dell'imposta**, nonché di **tenuta e conservazione delle scritture contabili** di cui all'[articolo 39 D.P.R. 633/1972](#).

L'esercente poteva chiedere la **"defiscalizzazione" del misuratore fiscale già in uso** e indicare sullo scontrino la dicitura **"scontrino non fiscale ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge n. 311 del 2004"** e, anche dopo la **"defiscalizzazione" del misuratore fiscale**, continuare a **rilasciare titoli senza rilevanza fiscale**, purché **specificato sugli stessi, per documentare gli acquisti effettuati dalla propria clientela**.

Tuttavia, **dal 2019, tale regime non è più applicabile**, essendo stato abrogato dall'[articolo 7 D.Lgs. 127/2015](#) con decorrenza dal 2017, facendo salve, però, **fino al 31.12.2018** le opzioni esercitate entro il 31.12.2016 (in tal senso la **risposta dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello n. 118 del 19 dicembre 2018**).

Con l'**articolo 2** è stata prevista, per i soggetti che esercitano **attività di commercio al minuto e assimilate ex articolo 22 D.P.R. 633/1972**, a **partire dall'anno 2017**, la possibilità di **optare** per la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** all'Agenzia delle Entrate.

A fronte della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica, i soggetti che esercitavano l'opzione beneficiavano dell'**esonero**:

- dall'**obbligo di certificazione dei corrispettivi**, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente;
- dall'**obbligo di registrazione** di cui all'[articolo 24 D.P.R. 633/1972](#).

A **partire dal 1.1.2020**, il **regime opzionale** verrà però **definitivamente superato** per effetto dell'introduzione del **regime obbligatorio (articolo 17 D.L. 119/2018)**.

Nello specifico, il nuovo obbligo si applica:

- **dal 01.07.2019** per i **commercianti al minuto** di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) con **volume d'affari superiore a 400.000 euro**;
- **dal 01.01.2020** per la **generalità dei commercianti al minuto** *ex articolo 22 D.P.R. 633/1972*.

Anche per il regime obbligatorio valgono le stesse semplificazioni previste nell'ambito del regime opzionale; **semplificazioni** confermate peraltro anche dalla **Relazione illustrativa al D.L. 119/2018**, secondo la quale l'introduzione del regime obbligatorio consentirà di **abolire alcuni adempimenti contabili quali la tenuta del registro dei corrispettivi e la conservazione dei documenti alternativi alla fattura (come gli scontrini e le ricevute fiscali)**, e dall'Agenzia delle entrate che, con la [risoluzione 47/E/2019](#), ha chiarito che il nuovo obbligo **sostituisce**, tra l'altro, le **modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso la ricevuta o scontrino fiscale**, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Con il **venire meno dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi** (i.e. emissione scontrino fiscale), rimaneva il problema che un'operazione commerciale non deve essere tracciata solo per esigenze fiscali ma, nella maggior parte dei casi, anche da un punto di vista civilistico.

Al fine di rimediare a detta carenza, il **D.M. 07.12.2016**, in attuazione dell'[articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015](#), ha individuato quale **documentazione alternativa** debba essere emessa a rappresentare idoneamente, **anche ai fini commerciali** (es. tutela del consumatore rispetto alla

garanzia sui prodotti, esercizio della detrazione fiscale, ...), le operazioni per le quali **non è obbligatoria l'emissione della fattura**.

Il documento commerciale:

- è emesso, mediante il **Registratore Telematico**, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo;
- previo accordo con il destinatario, **può essere emesso in forma elettronica** garantendone l'autenticità e l'integrità

e deve contenere almeno le **seguenti indicazioni**:

- **data e ora di emissione**;
- **numero progressivo**;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'**emittente**;
- **numero di partita Iva dell'emittente**;
- **ubicazione dell'esercizio**;
- descrizione dei **beni ceduti** e dei **servizi resi**;
- ammontare del **corrispettivo complessivo** e di quello **pagato**.

Al fine di esplicitare gli **effetti fiscali**, il documento commerciale deve contenere anche il **codice fiscale** o il **numero di partita Iva dell'acquirente**.

L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è **obbligatoria se richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione**.



IVA

Data e trasmissione della fattura elettronica "differita"

di **Sandro Cerato**

La **fattura elettronica "differita"** può essere inviata al Sistema di Interscambio entro il termine ultimo del giorno **15 del mese successivo** rispetto a quello di effettuazione delle operazioni, ma il campo **"Data"** deve essere valorizzato facendo riferimento all'**ultima consegna effettuata**.

È quanto emerge dalla lettura **della [circolare 14/E/2019](#)**, con cui l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla **fattura elettronica** in vista del prossimo **1° luglio 2019**, data a partire dalla quale finisce il periodo di "moratoria" introdotto dal **D.L. 119/2018**.

I chiarimenti più interessanti hanno riguardato le questioni relative alla **data di emissione della fattura** ed alla **data di invio della stessa allo Sdi**, tenendo conto che a partire dal 1° luglio prossimo il soggetto passivo avrà **10 giorni di tempo** (12 in base ad una probabile modifica inserita nel Decreto Crescita) per trasmettere il file xml rispetto al momento di effettuazione dell'operazione.

La descritta regola riguarda tuttavia solamente le **fatture immediate**, poiché per quelle differite resta applicabile la disposizione di cui all'[articolo 21, comma 4, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#), secondo cui *"per le **cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime"***.

Nella [circolare 14/E/2019](#) si propone l'esempio di un'operazione composta da **tre cessioni documentate da Ddt** effettuate in data **2, 10 e 28 settembre 2019**, per le quali si intende emettere un'unica **fattura differita**.

In tale ipotesi, precisa l'Agenzia, *"si potrà generare ed inviare la stessa allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo **"Data"** della sezione **"Dati generali"** del file) con la data dell'ultima operazione (28 settembre 2019)"*.

Dal chiarimento emerge quindi che:

- **la data riportata nella fattura elettronica è quella corrispondente all'ultima operazione**

effettuata nel mese di riferimento;

- la **data di invio allo Sdi** deve avvenire nell'intervallo temporale **intercorrente tra il 1° ed il 15 del mese successivo** a quello di riferimento.

Tale ultimo aspetto non convince del tutto, poiché l'invio del file Xml al Sistema di interscambio potrebbe avvenire anche in un **momento antecedente** al primo giorno del mese successivo, e più precisamente anche **l'ultimo giorno del mese di riferimento**.

Riprendendo l'esempio dell'Agenzia delle entrate nella [circolare 14/E/2019](#), il **soggetto passivo potrebbe inviare la fattura allo Sdi** in data 30 settembre 2019 ed indicare nella fattura stessa la data del 28 settembre corrispondente all'ultima delle consegne effettuate.

In questo modo si permetterebbe al fornitore di gestire anche gli aspetti commerciali connessi alla vendita, soprattutto con riguardo ai **tempi di pagamento** che normalmente decorrono dalla data della fattura (o comunque dalla data di trasmissione/ricezione del file).

Si aggiunge che non vi sarebbe alcun "danno" nell'indicare, nel caso di specie, nel campo **"Data"** il **30 settembre 2019** anche se l'ultima consegna è stata eseguita il **28 settembre**, tenendo presente che l'imposta a debito confluirebbe comunque nella **liquidazione periodica del mese di settembre**.



DICHIARAZIONI

I forfettari recuperano le ritenute in dichiarazione

di **Fabio Garrini**

Quando il contribuente che ha aderito al **regime forfettario** subisce una **ritenuta**, questa comunque può essere fatta valere all'interno della dichiarazione dei redditi a **scomputo della sostitutiva dovuta**, previa indicazione nel **quadro RS**; infatti, benché tali soggetti siano **esonerati dal prelievo alla fonte**, non è raro che un **committente operi comunque la ritenuta**.

Tale soluzione, suggerita dall'**Agenzia delle Entrate** con due documenti di prassi ([risoluzione 47/E/2013](#) e [risoluzione 55/E/2013](#)) e confermata dalle istruzioni alla compilazione del modello Redditi, permette di **evitare soluzioni ben più laboriose e molto meno immediate**, quale la via del rimborso ai sensi dell'[articolo 38 D.P.R. 602/1973](#).

Forfettari e ritenute

I ricavi e i compensi percepiti dai contribuenti che applicano il regime forfettario (medesime considerazioni valgono comunque anche per i minimi) **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del **cessionario/committente** che effettua il pagamento della fattura.

Come ricordato dalla recente [circolare 9/E/2019](#), tali soggetti dovranno a tal fine rilasciare un'**apposita dichiarazione al sostituto** dalla quale risulti che il **reddito** cui le somme percepite afferiscono è **soggetto all'imposta sostitutiva**.

Di conseguenza, il **quadro LM non prevede alcuna specifica collocazione per le ritenute subite** (ma solo per i crediti d'imposta).

Il rigo **LM41** è infatti formalmente dedicato alle sole **ritenute cedute dal consorzio**.

Come comportarsi invece se il contribuente ha subito **altre tipologie di ritenute**?

Una prima risposta a tali interrogativi è stata offerta dall'**Agenzia delle Entrate** tramite la [risoluzione 47/E/2013](#) (riguardava il **regime di vantaggio**, ma le medesime considerazioni valgono anche per il **forfettario**, come peraltro confermato dall'Agenzia nella [circolare 9/E/2019](#)) nella quale viene riconosciuta, in deroga alla **via principale dell'istanza di rimborso**, la possibilità di far valere direttamente nel modello dichiarativo il **prelievo alla fonte subito** (ancorché non dovuto) con riferimento alle ritenute relative agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica**: si pensi, ad esempio, ad un **elettricista** che

emette una **fattura per il rifacimento di un appartamento** oggetto di ristrutturazione e subisce dalla propria **banca** la corrispondente ritenuta.

Oltre ad **autorizzarne lo scomputo nel modello Redditi** (nella [circolare 10/E/2016](#) si dice “a condizione che dette ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta e non ne sia stato richiesto il rimborso all'Agenzia delle Entrate”), viene altresì offerta una precisa indicazione circa le **modalità di esposizione nel modello**:

- le ritenute vanno evidenziate al rigo **RS40** rubricato “**ritenute regime di vantaggio e regime forfetario – casi particolari**”;
- conseguentemente, dette ritenute possono essere normalmente scomutate nel quadro LM, al rigo **LM41**, ovvero nel **quadro RN**, al rigo RN33 colonna 4.

L'aspetto insoddisfacente di tale prima pronuncia risiede non tanto nella modalità prescelta, ma piuttosto nel fatto che l'Agenzia ha dimostrato di interessarsi di una **specificata categoria di ritenute**, senza chiarire come comportarsi con le **altre ritenute operate erroneamente**.

In un **successivo intervento** ([risoluzione 55/E/2013](#)) l'Amministrazione ha aperto anche alle **altre ritenute** la soluzione del recupero veloce tramite scomputo in dichiarazione: le indicazioni precedentemente descritte possono applicarsi, in generale, a **tutte le ritenute erroneamente subite dai contribuenti forfetari, purché siano stati effettuati gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina** (devono essere **certificate** dal sostituto e da questi indicate nel proprio Modello 770).



Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Le dichiarazioni di terzi nell'ambito del processo tributario

di Lucia Recchioni

Come noto, ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#), nell'ambito del **processo tributario** ***“non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale”***.

L'incostituzionalità di questo divieto è stata **esclusa** dalla **Corte Costituzionale** con la [sentenza n. 18 del 21.01.2000](#), la quale, tra l'altro, ha comunque riconosciuto all'**Amministrazione finanziaria** la possibilità di **raccogliere e verbalizzare dichiarazioni di terzi nel corso dell'indagine tributaria**.

Secondo la **Corte Costituzionale**, infatti, tali dichiarazioni non hanno la valenza propria della **prova testimoniale**, dovendo alle stesse riconoscersi piuttosto natura di **elementi indiziari**, i quali, pur potendo concorrere a **formare il convincimento del giudice**, **non sono idonei a costituire**, da soli, il **fondamento della decisione**.

Inoltre il contribuente può **contestare la veridicità delle dichiarazioni di terzi** raccolte dall'Amministrazione finanziaria, ragion per cui ***“la possibilità che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione finanziaria trovino ingresso, a carico del contribuente, in un processo nel quale quest'ultimo non può avvalersi, per contestarne l'efficacia probatoria, della prova testimoniale, non è ... in contrasto né con il principio di eguaglianza né con il diritto di difesa del contribuente medesimo”***.

La **Corte di Cassazione**, nel corso degli anni, mostrando un **orientamento ormai consolidato**, ha **tuttavia riconosciuto anche al contribuente la facoltà di produrre in giudizio documenti riportanti dichiarazioni di terzi**.

È stato infatti precisato che ***“nel processo tributario, come è ammessa la possibilità che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione finanziaria trovino ingresso, a carico del contribuente, – fermo il divieto di ammissione della “prova testimoniale” posto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – con il valore probatorio “proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione” (Corte costituzionale, sent. n. 18 del 2000), va del pari necessariamente riconosciuto anche al contribuente lo stesso potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – beninteso, con il medesimo valore probatorio –, dando così concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l'effettività del diritto di difesa...”*** ([Corte di Cassazione, sentenza n. 11221 del 16.05.2007](#)).

Recentemente hanno assunto rilievo in tale ambito altre **due importanti pronunce**, sempre della **Corte di Cassazione**: l'[ordinanza n. 6616 del 16.03.2018](#) e l'[ordinanza n. 13174 del 16.05.2019](#).

Più precisamente, con **quest'ultima pronuncia**, la Corte di Cassazione si è concentrata sul caso di un **contribuente** che si era visto accertare un maggior reddito a seguito di **indagini bancarie**.

Il contribuente, quindi, proponeva ricorso, e, al fine di dimostrare che le ingenti somme transitate sul proprio conto corrente erano **pervenute per donazione paterna** produceva le **dichiarazioni sostitutive dei familiari**.

La **Commissione tributaria provinciale** riteneva che le **dichiarazioni sostitutive dei familiari** prodotte fossero **idonee a provare la donazione paterna**, mentre la **Commissione tributaria regionale**, riformando la **sentenza di primo grado**, statuiva quanto segue: *"il valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive rese da parenti ed una resa da altro soggetto il quale riferisce di notizie apprese dal Sig. ... in punto di morte, a parere di questo Collegio, non assurgono a prova idonea a giustificare le ingenti somme di moneta contante transitate dal de cuius Sig. ... al figlio Sig. ..."*.

La **Corte di Cassazione**, tuttavia, accogliendo il ricorso del contribuente, è tornata a ribadire che le **dichiarazioni di terzi hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari** e, qualora rivestano i caratteri di **gravità, precisione e concordanza** di cui all'**articolo 2729 cod. civ.**, danno luogo a **presunzioni**: *"come rilevato da questa Corte, "nel pieno rispetto della "parità di armi" tra fisco e contribuente, il diritto vivente ammette l'introduzione indiziaria nel processo tributario di dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale (Corte Cost. 18 del 2000; Cass. n. 20028 del 30/9/2011), sebbene esse non siano assunte o verbalizzate in contraddittorio da nessuna norma richiesto" (Cass. 21812 del 5/12/2012; Cass. n. 960 del 21/1/2015)"*.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Limiti applicativi del regime del margine per gli oggetti d'arte

di **Marco Peirola**

Con il **principio di diritto n. 19**, pubblicato il **18 giugno 2019**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che *“il regime del margine di cui al D.L. n. 41 del 1995, in quanto regime Iva speciale e derogatorio, postula, in ogni caso, la **dimostrazione, ricavabile dal riscontro di precisi requisiti soggettivi e oggettivi**, della circostanza essenziale che il rivenditore abbia originariamente acquisito l'opera d'arte pagando un prezzo già inclusivo dell'Iva **senza aver avuto la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione**”*.

A quest'ultimo riguardo, precisa ulteriormente l'Agenzia, *“l'impossibilità dell'esercizio del diritto alla detrazione deve dipendere da **cause ordinariamente inerenti all'applicazione del tributo** e non dalla circostanza che, al momento dell'acquisto, si era del tutto fuori dal campo di applicazione per mancata entrata in vigore dell'Iva (epoca antecedente il 1972)”*.

Le indicazioni che precedono tengono conto del fatto che l'applicazione del regime speciale presuppone la **tassazione definitiva dei beni** mobili usati, nonché degli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, successivamente rivenduti.

La **tassazione definitiva** si verifica, in primo luogo, quando il rivenditore acquista il bene, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, **presso un privato**, cioè un soggetto che non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione e che, pertanto, **non riveste la qualifica di soggetto passivo Iva**.

L'[articolo 36, comma 1, D.L. 41/1995](#), in linea con l'[articolo 314 Direttiva 2006/112/CE](#), specifica che *“**si considerano acquistati da privati** anche i beni per i quali il cedente **non ha potuto detrarre l'imposta** afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti **da soggetto passivo d'imposta** comunitario in **regime di franchigia** nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma”*.

Anche in tali casi si è di fronte ad una **tassazione definitiva** dei beni conseguente alla loro **“uscita” dal circuito commerciale**, cosicché la cessione degli stessi beni ad un soggetto passivo Iva per la successiva rivendita, con conseguente **ulteriore imposizione** in relazione al prezzo di vendita da quest'ultimo praticato, richiede una soluzione per **evitare la doppia tassazione**, rappresentata per l'appunto dall'applicazione del **regime del margine in sede di rivendita**.

Si comprende, quindi, che l'esigenza, *en creux*, del regime speciale **non ricorre nel caso considerato dal principio di diritto**, in cui l'impossibilità dell'esercizio del diritto alla detrazione discende dalla circostanza che, al momento dell'acquisto, **non era ancora in vigore**

l'Iva.

È opportuno ricordare che, proprio per gli oggetti d'arte, opera un'**eccezione** nell'ipotesi in cui il rivenditore li abbia acquistati dagli autori o dai loro aventi diritto, stabiliti in altri Stati membri.

La fattispecie è stata esaminata dalla **Corte di giustizia UE** nella sentenza relativa alla [causa C-264/17 del 29 novembre 2018 \(Mensing\)](#).

I dubbi da chiarire erano due: se il rivenditore, che ha posto in essere l'acquisto intra-unionale degli oggetti d'arte, **versando l'Iva a debito ma non detraendo l'Iva a credito**, possa applicare il **regime speciale in sede di rivendita** e, in caso positivo, se il divieto di detrazione che caratterizza il regime speciale, esplicitamente previsto dalla **normativa unionale**, possa essere superato nell'ipotesi in cui **la disciplina interna non lo preveda in modo altrettanto espresso**.

La Corte ha affermato, da un lato, che **il rivenditore ha il diritto di avvalersi del regime del margine** in relazione alla **vendita di oggetti d'arte** che ha acquistato dall'autore o dai suoi aventi diritto di altri Stati membri anche laddove questi ultimi abbiano assoggettato le relative cessioni al **regime di esenzione** previsto per le **cessioni intra-unionali**; dall'altro, che **l'indetraibilità dell'Iva** in capo al rivenditore che ha compiuto l'acquisto degli oggetti d'arte provenienti da altri Stati membri, per la cessione dei quali applica il regime del margine, opera anche nella situazione in cui la normativa interna **non escluda esplicitamente il diritto di detrazione**.

Tali conclusioni sono utili per applicare correttamente la **legislazione italiana in materia**, rispetto alla quale le indicazioni fornite dall'**Amministrazione finanziaria** risultano perfettamente **coerenti** con quelle raggiunte dai **giudici dell'Unione**, in considerazione di una situazione che, anche nella disciplina unionale, sembra tutto sommato sufficientemente chiara.

Nella [circolare 177/E/1995](#) (§ 2), si afferma che **restano, in linea di massima, escluse** dal regime speciale le cessioni effettuate da commercianti di beni da essi stessi **importati, ovvero acquistati al di fuori delle ipotesi "ordinarie"** per le quali il regime speciale trova applicazione, che sono, come è noto, quelle in cui il rivenditore acquista i **beni presso "privati" o soggetti ad essi equiparati**, richiamati dall'[articolo 36, comma 1, D.L. 41/1995](#).

Nell'illustrare, subito dopo, il contenuto del **comma 2** dell'[articolo 36 D.L. 41/1995](#), l'Amministrazione finanziaria precisa che, **in via d'eccezione** rispetto all'esclusione di cui sopra, i soggetti che effettuano abitualmente il **commercio dei beni mobili usati e degli oggetti d'arte, degli oggetti di antiquariato e da collezione** possono ricomprendere, previa opzione, nell'ambito oggettivo del regime speciale, non solo le **cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione importati**, ma anche le **cessioni di oggetti d'arte acquistati direttamente presso l'autore, ovvero presso i suoi eredi o legatari**, se soggetti passivi Iva.

Non sembrano, quindi, esserci particolari dubbi sull'**applicazione estensiva del regime speciale**,

sia pure per scelta del rivenditore, a quelle situazioni, specificamente individuate dalla norma – non solo unionale, ma anche interna – in cui **l'operatore acquisti gli oggetti d'arte direttamente presso l'autore o suoi aventi diritto.**

In particolare, anche quando questi ultimi siano **stabiliti in altro Stato membro** e abbiano assoggettato la relativa cessione al **regime di esenzione previsto per le cessioni intra-unionali.**



RASSEGNA RIVISTE

La figura del volontario e dell'associato e la compatibilità della remunerazione in capo a entrambi nelle diverse tipologie di ETS

di **Paolo Pesticcio**

Articolo tratto da “Associazioni e Sport n. 6/2019?”

Sarebbe sufficiente ricordare che la nozione di “volontario” e “volontariato” è citata circa 150 volte nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017 e, di seguito, solo CTS), per comprendere quanta importanza abbia assunto nella presente legislazione tale aspetto.

Il Titolo III, Codice (articoli 17, 18 e 19, D.Lgs. 117/2017) è dedicato interamente alla perimetrazione della figura del “volontario” e dell’“attività di volontariato” e reca la definizione dello status del volontario e le norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “Associazioni e Sport n. 6/2019?”](#)

Editoriale

“Luci e ombre nella Riforma del Terzo settore” di *Guido Martinelli e Luca Caramaschi*

Attualità

Scadenzario

“Principali scadenze 16 giugno 2019 al 15 luglio 2019”

Norme, contratti e responsabilità

“Gli strumenti di collaborazione tra enti pubblici e ETS” di *Arash Bahavar*

La fiscalità degli enti associativi

“Il trattamento Iva delle prestazioni didattiche per gli Enti del Terzo settore e la natura di Enti del Terzo settore non commerciali” *di Marco D’Isanto*

“Valutazioni in vista del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi” *di Luca Caramaschi*

“Il Decreto Crescita “salva” le associazioni assistenziali” *di Marta Saccaro*

“La figura del volontario e dell’associato e la compatibilità della remunerazione in capo a entrambi nelle diverse tipologie di ETS” *di Paolo Pesticcio*

Contabilità e bilancio

“Raccolta fondi” *di Carlo Mazzini*

L'Osservatorio giurisprudenziale

“L'Osservatorio giurisprudenziale di giugno 2019 ”

Il caso pratico

“L’ente non commerciale che affitta l’unica azienda” *di Luca Caramaschi*



ASSOCIAZIONI E SPORT

Mensile di aggiornamento e approfondimento sugli enti associativi

IN OFFERTA PER TE € 84,50 + IVA 4% anziché € 130,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



ABBONATI ORA